



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 164 – 10 GIUGNO 2021

Riunione del 09/06/2021

54.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig.ra Alessandra MARZARI**
- **Sig. Claudio BONATI**
- **Sig. Carlo RIGALDO** in qualità di Presidente p.t. della S.S. PRO VICTORIA PALLAVOLO
- **S.S. PRO VICTORIA PALLAVOLO** in persona del proprio Presidente p.t.
- **S.S. VOLLEY MILANO** in persona del proprio Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente estensore
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

per il seguente capo di incolpazione contestato dal Procuratore Federale:

- A) MARZARI ALESSANDRA: Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, sottoscritto, in data 21/9/2017, una scrittura privata, intitolata "Liberatoria Tesseramento", falsamente qualificandosi come legale rappresentante della SSD PRO VICTORIA PALLAVOLO S.r.l. e così carpando la bona fede dei genitori esercenti la potestà sull'atleta minorenni omissis che, anche, in relazione alle condizioni economiche pattuite con detta scrittura privata, su di tale qualifica avevano fatto affidamento; nonché per aver, in violazione dei medesimi principi informativi dell'ordinamento ed in violazione delle stesse norme, sottoscritto, in data 25/6/2020, una scrittura privata, intervenuta tra la IMOCO VOLLEY SSD e la SSD PRO VICTORIA PALLAVOLO S.r.l. e relativa alla cessione dei diritti sportivi sull'atleta minorenni omissis, falsamente qualificandosi come Presidente della PRO VICTORIA PALLAVOLO e così carpando la buona fede della IMOCO VOLLEY che sulla validità dell'accordo aveva fatto affidamento.



Contestare le aggravanti di cui alle lettere A, D e J dell'art. 102 Reg. Giur.

- B) BONATI CLAUDIO: Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice comportamento Sportivo CONI, concorso con Marzari Alessandra alla materiale redazione e successivo scambio della scrittura privata, titolata "Liberatoria Tesseramento" e datata 21/9/2017, relativa alla posizione tesserativa dell'atleta minorenni omissis e connesse pattuizioni di carattere economico, nella quale la firmataria Marzari Alessandra veniva falsamente indicata come legale rappresentante della PRO VICTORIA PALLAVOLO e così concorrendo a carpire la buona fede della controparte contrattuale.

Contestare le aggravanti di cui alle lettere A e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

- C) VOLLEY MILANO: A titolo di responsabilità diretta e indiretta, ex art. 76 Reg. Giur., per i fatti contestati sub A e sub B ai propri tesserati Marzari Alessandra e Bonati Claudio.

- D) RIGALDO CARLO: per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento sportivo CONI, nella sua qualità di Presidente della PRO VICTORIA PALLAVOLO SSD avallato forma e contenuto tanto della scrittura privata del 21/9/2017, titolata "Liberatoria Tesseramento" nella quale la tesserata MARZARI ALESSANDRA si qualificava falsamente legale rappresentante di detto sodalizio, quanto la scrittura privata, intervenuta tra la PRO VICTORIA PALLAVOLO SSD e la IMOCO VOLLEY SSD in data 25/6/2020, nella quale la tesserata MARZARI ALESSANDRA si qualificava falsamente Presidente della PRO VICTORIA PALLAVOLO SSD, così concorrendo a carpire la buona fede di coloro che sulla regolarità degli accordi facevano affidamento.

Contestare le aggravanti di cui alle lettere A e J dell'art. 102 Reg. Giur.

- E) PRO VICTORIA PALLAVOLO SSD: A titolo di responsabilità diretta, ex art. 76 Reg. Giur., per i fatti contestati sub D al proprio Presidente Rigaldo Carlo.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell'esposto di un genitore, la procura federale, effettuate indagini ed acquisiti documenti, formulava l'atto di deferimento depositato presso questo Tribunale il 14 Gennaio 2021.



Comunicato alle parti l'avvio dell'azione, l'udienza veniva più volte rinviata su richiesta della difesa degli incolpati, con la conseguente sospensione del termine per l'esercizio dell'azione.

All'udienza del 9 Giugno 2021, fissata per la discussione, risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, la sig.ra Alessandra Marzari ed il sig. Rigaldo Carlo sia in proprio che quale Presidente del sodalizio S.S. Pro Victoria, assistiti dall'Avv. Cristiano Novazio, difensore anche degli altri incolpati non presenti.

Il procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gli incolpati e la multa per le società.

L'avv. Novazio discuteva riportandosi alla memoria depositata presso questo Tribunale chiedendo il non luogo a procedere nei confronti di tutti gli incolpati.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo in calce riportato

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione al capo di incolpazione così come indicato nell'atto di deferimento ed alle difese delle parti incolpate, va precisato che il Tribunale federale deve limitare la propria decisione ai comportamenti disciplinarmente rilevanti nell'ambito federale e non può entrare nel merito di assunti inadempimenti ad accordi- anche economici - privati intercorsi fra le parti.

L'elemento pertanto da valutare è la qualificazione che la sig.ra Marzari si è data come presidente della società Pro Victoria Pallavolo SSD. In tale ambito non ha alcun rilievo l'affidamento che possano aver fatto le parti o la conoscenza di queste della reale qualifica e individuazione del Presidente della società.

In tale ambito ritiene il Tribunale che la qualificazione data nella scrittura riveste un lieve carattere disciplinarmente rilevante, se si considera anche l'avvenuto riconoscimento da parte del Presidente del documento sottoscritto.

È certa la mancanza di correttezza da parte della Marzari per non aver indicato nell'atto di agire su mandato del Presidente; ma tale azione riveste sicuramente un carattere di particolare lievità visto il riconoscimento dei poteri effettuato dal Presidente della società che ha anche riconosciuto l'impegno sottoscritto.

Per quanto sopra esposto non si rinviene alcuna responsabilità del Presidente della società e tantomeno nell'incolpato Bonati.



Neanche può riconoscersi una responsabilità diretta od oggettiva delle società

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera:

la sanzione dell'ammonizione per la sig.ra Alessandra Marzari;

il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati Claudio Bonati, Carlo Rigaldo,
della società S.S. PRO VICTORIA PALLAVOLO e della S.S. VOLLEY MILANO.

Roma, 09 giugno 2021.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 giugno 2021